Quando può essere svincolata la cauzione provvisoria senza che tale richiesta incida su eventuali futuri ricorsi?

La cauzione provvisoria costituisce parte integrante dell'offerta e, rispondendo sia ad una funzione indennitaria, per il caso di mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario, sia ad una funzione sanzionatoria per il caso di altri inadempimenti procedimentali da parte dell'aggiudicatario, può essere svincolata per i concorrenti non aggiudicatari subito dopo la definizione della procedura di gara quindi subito dopo il provvedimento di aggiudicazione.

Il Tar Puglia, Bari con la sentenza numero 1465 del 6 giugno 2007, in tema di svincolo della cauzione provvisoria, ci insegna che:

<Va premessa l'irrilevanza, ai fini della permanenza dell'interesse alla decisione del presente giudizio ex art. 100 c.p.c., della sopravvenuta Determinazione del Responsabile del Servizio LL. PP. R.G. n. 778 – R. S. n. 486 del 4.10.2006, con cui il Comune, in accoglimento dell'istanza della ricorrente, ha disposto lo svincolo e la restituzione della cauzione

Gare d'appalto a 360° > www.mediagraphic.it > info@mediagraphic.it

provvisoria versata per la partecipazione alla gara di che trattasi mediante bonifico bancario, dal momento che nessuna norma di legge ordinaria né la lex specialis del procedimento impongono, ad un ricorrente, il mantenimento del deposito della cauzione provvisoria versata fino alla definizione dei giudizi proposti avverso gli atti conclusivi dell'aggiudicazione>

L'Ufficio legale

Gare d'appalto a 360° > www.mediagraphic.it > info@mediagraphic.it